

ACER CAMPANIA
VIA DOMENICO MORELLI 75 - NAPOLI -

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'ACER CAMPANIA.

Premessa

- 1) Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici ed in base alla disciplina generale dettata da apposito ed ulteriore Regolamento di settore.
- 2) Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza sanciti dall'art. 23 L. 247/12 e dai principi generali della materia, gli avvocati dell'ente posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 3) L'Amministrazione promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti in favore degli Avvocati dirigenti/funzionari dell'Acer Campania, a norma dell'art. 37 CCNL del 23/12/1999 – area dirigenza - e dell'art. 27 CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000, area non dirigenziale, secondo i principi di cui alla L. n. 247 del 31/12/2012 (L. di riforma forense) e ai sensi della L.n.114 del 11/08/14 art. 9.

Art. 2

Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

- 1) Si intende per “*affari contenziosi*” l'attività di patrocinio legale in giudizio innanzi a tutte le giurisdizioni, compresa l'attività di costituzione di parte civile nei giudizi penali, nonché quella svolta in sede di mediazione, negoziazione assistita e di transazione; si intende per “*affari consultivi*” l'attività di redazione di pareri legali.
- 2) Compete agli avvocati interni dell'Ente, iscritti negli elenchi speciali annessi all'Albo Professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31/12/2012, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale conferita dal legale rappresentante dell'Ente e provvedimento di conferimento incarico.
- 3) Compete agli avvocati interni all'Ente, l'attività di consulenza giuridica mediante la redazione di pareri legali.
- 4) Tutte le spese, anche di iscrizione al predetto Albo e di copertura assicurativa professionale obbligatoria, sono a carico dell'Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.
5. L'assegnazione degli “*affari contenziosi e consultivi*” avviene a cura del dirigente di Area, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, della dislocazione territoriale degli uffici giudiziari, nonché dell'esperienza maturata e dei risultati ottenuti nella cura di precedenti incarichi, garantendo la parità di trattamento. Si utilizzeranno, all'uopo, appositi schemi e strumenti informatici per la valutazione del peso ponderale delle controversie . Viene attribuito un peso

ponderale a ciascun giudizio mediante criteri numerici. Tale peso ponderale viene graduato sulla base a criteri connessi alla difficoltà, al valore economico, all'urgenza, alla novità o ripetitività delle questioni giuridiche connesse alla causa o all'affare consultivo trattato.

6. Alla data di adozione del presente regolamento il Dirigente di Area procederà alla ricognizione del carico di lavoro proprio e di ciascun avvocato, attribuendone il relativo peso ponderale secondo i criteri di cui al precedente comma.

7. Ciascun giudizio viene, di norma, affidato ad uno o più avvocati a seconda del carico di lavoro di ciascuno, tenendo conto della continuità difensiva, della complessità della questione, della dislocazione dei diversi uffici giudiziari presenti nei territori di competenza dell'Agenzia. Nel caso di attribuzione di incarico a più avvocati esso s'intende conferito anche in forma disgiunta. La temporanea sostituzione di un avvocato incaricato avviene secondo le regole stabilite dal competente Dirigente Avvocato, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Avvocatura. Nei criteri per l'attribuzione dei compensi si tiene conto anche dell'apporto di coloro che hanno sostituito temporaneamente gli avvocati incaricati e che si siano, comunque, occupati della gestione del contenzioso.

Art. 3

Compensi professionali per la funzione togata

1. Agli Avvocati iscritti nell'Albo Speciale presso il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 23 della L.31/12/2012 n.247, sono dovuti i compensi professionali all'esito di sentenze favorevoli all'Ente e specificatamente, nei seguenti casi:

a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

b) sentenze favorevoli all'Ente anche non definitive, con compensazione, totale o parziale, delle competenze di giudizio. Nel caso di esito parzialmente favorevole e di compensazione parziale, il limite massimo teorico disponibile per i compensi in favore degli Avvocati dell'Ente sulla parte compensata è calcolata in riferimento alle questioni decise con esito positivo per l'Ente, applicando la percentuale di compensazione stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

2. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali, provvedimenti emessi all'esito di mediazioni, negoziazioni assistite, oltre che transazioni e conciliazioni), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, mediatori, conciliatori, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ecc.).

3. Si considerano sentenze favorevoli all'Amministrazione quelle che abbiano deciso in rito o nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe).

4) Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal giudice ordinario (civile o penale), tributario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari.

5) Sono considerate "*sentenze favorevoli*" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe), cancellazione dal ruolo o accordi transattivi. Questi ultimi, così come le mediazioni e gli accordi stragiudiziali comunque denominati, si considerano favorevoli anche quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore a quanto richiesto ovvero l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente e la controversia venga quindi definita transattivamente; è altresì considerata "favorevole" la sentenza con cui l'ente, pur in caso di

condanna al pagamento di somma di denaro, sia tenuta a corrispondere una somma inferiore di almeno 1/3 rispetto a quella inizialmente richiesta;

6) In tutte le cause in cui gli avvocati dell'Ente verranno nominati, il compenso professionale dovrà essere liquidato come se si trattasse di un'unica prestazione professionale e come se difensore dell'Agenzia fosse un solo avvocato.

7) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, come convertito con modificazioni nella L. n. 114 dell' 11/08/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme determinate dall'Autorità Giudiziaria, al netto delle spese "vive", ed effettivamente recuperate, che devono confluire sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Ente, consentono l'impegno e la liquidazione, sull'apposito capitolo di spesa di tale bilancio dedicato ai compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente, di un pari importo, ma eventualmente decurtato per ottemperare ai limiti di legge, a titolo degli stessi compensi. Le azioni per il recupero dei compensi di cui al presente comma sono effettuate, salvo casi eccezionali e da motivare, dagli avvocati dell'Ente.

8) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 come convertito con modificazioni nella L. n. 114 dell'11/08/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e di pronunciata integrale compensazione delle spese, è dovuta la liquidazione del compenso professionale, quantificato applicando le previsioni del successivo comma 9 ed applicando i limiti di legge, nell'ambito della disponibilità garantita dall'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura di cui al successivo comma 11.

9) Il compenso professionale spettante nei casi di cui all'art 8 precedente, è determinato, tenuto conto del valore della controversia, sulla base del D.M. vigente al momento del provvedimento o comunque dell'atto conclusivo (transazione, mediazione etc) tempo per tempo, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense , di cui agli artt.1- comma 3 e 13 - e 13 comma 6 della L. n. 247 del 31/12/2012 e successive eventuali modifiche, applicando il valore minimo di cui alle previste tabelle parametriche per le singole fasi del giudizio. In ogni caso l'importo complessivo della parcella professionale non potrà essere superiore al valore della controversia;

10) Nel bilancio di previsione viene stanziato, sulla scorta delle proposte formulate dal competente Dirigente di Area, la spesa per i compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente comprensiva sia della quota spettante al dirigente che di quella spettante agli avvocati/funzionari, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti. Nello stesso bilancio verrà anche prevista l'entrata relativa al recupero di tali compensi dalle controparti;

12) Lo stanziamento di tali spese, che costituisce voce retributiva per gli avvocati dell'ente confluirà, ai soli fini contabili, ai sensi della vigente normativa contrattuale, nel fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti (art. 26, comma 1, lett.e) del CCNL 23.12.1999) e nel fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del comparto (art. 31, comma 3 CCNL 22.1.12004 che richiama l'art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL 1/4/1999).

Art. 4

Criteri di riparto dei compensi legali e relativa liquidazione

1) Il riconoscimento di qualsivoglia compenso agli avvocati costituiti, avviene sulla base del rendimento individuale di questi ultimi, secondo criteri oggettivamente misurabili. Tali criteri tengono in particolare considerazione l'effettivo apporto di ciascuno al risultato favorevole e la puntualità negli adempimenti processuali. I predetti compensi professionali sono comunque

corrisposti agli aventi diritto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 9 legge n. 114/2014 e comunque di eventuali e successive sue modificazioni. La parte di tali compensi non attribuita determina un'economia di pari importo sul citato capitolo di spesa, utilizzabile in sede di assestamento del Bilancio e/o di Rendiconto.

2) I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono liquidati, con cadenza trimestrale a seguito di determina del Dirigente avvocato, contenente anche l'attestazione di regolarità e congruità delle analitiche parcelle redatte dagli avvocati affidatari. Il relativo pagamento avverrà unitamente alle prime competenze stipendiali spettanti.

3) Con tale determina viene evidenziato, analiticamente: il calcolo delle somme dovute per ciascun tipo di compenso, le eventuali riduzioni di importi disposte dalle norme e dai regolamenti dell'Ente, nonché le somme nette da liquidare. A tale determina va allegata la comunicazione, da parte dell'Area competente per l'elaborazione dei cedolini paga, della quantificazione degli oneri riflessi a carico dell'Ente sui compensi in questione, nonché, nel caso di compensi recuperati dalla controparte, l'attestazione dell'Ufficio di Ragioneria, dell'effettivo incasso di tali somme recuperate. L'Ufficio Ragioneria, con l'acquisizione del flusso dei cedolini paga, effettuerà l'impegno spesa, nonché l'accertamento e l'incasso della somma relativa agli oneri riflessi a carico dell'Ente.

4) In busta paga sono riportati i compensi liquidati e una voce di ritenuta per le somme da trattenere per oneri riflessi a carico dell'ACER (anche quest'ultima voce è soggetta a contribuzione e fiscalità). Gli oneri riflessi a carico dell'Ente trattenuti in busta paga non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui al comma 1 dell'art. 9 della L. n. 114/2014. Ai compensi professionali in discorso si applica la disciplina vigente al momento della relativa liquidazione in tema di ricomprensione degli oneri riflessi a carico dell'Ente tra le destinazioni cui far fronte con gli stessi compensi.

5) I compensi di cui al presente regolamento sono computabili ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni.

Art. 5

Professionisti collocati a riposo

1) Gli avvocati dell'Ente collocati a riposo, o cessati dal servizio, partecipano alla ripartizione dei compensi professionali per le cause a questi assegnate, che siano passate in decisione al momento della cessazione del servizio.

Art. 6

Correlazioni tra compensi

1) La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato ai sensi del CCNL dell'area dirigenza e del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali è definita annualmente dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative.

Art. 7

Entrata in vigore. Disposizioni transitorie.

1) Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e per tutte le cause non ancora concluse. Per le controversie già definite, relative sia all'ACER che ai singoli disciolti II.AA.CC.PP, i compensi non ancora corrisposti, ove richiesti dagli avvocati fino all'approvazione del presente regolamento, restano disciplinati dai precedenti regolamenti.

- 2) Fino all'emanazione di una eventuale ed autonoma disciplina, il presente regolamento si applica anche ai compensi per l'attività professionale svolta dagli avvocati dell'ente in favore dei cinque II.AA.CC.PP. in liquidazione
- 3) Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano piena applicazione le vigenti disposizioni in materia.